



confetra

Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica

RASSEGNA STAMPA

Confetra: le imprese di spedizione non
sono soggette all'ART

**Confetra, 'imprese di spedizione non sono soggette all'Art' Confetra, 'imprese di spedizione non sono soggette all'Art'
'Tar Piemonte si è espresso negativamente, delibera illegittima'**

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Confetra nel mese di marzo ha impugnato al Tar Piemonte la delibera Art 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. In un'ordinanza del 17 aprile, spiega Confetra, il Tar si è espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso. "Prendiamo atto della decisione del Tar - dichiara il presidente Confetra Carlo De Ruvo - ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima". "Quella delibera - prosegue De Ruvo - ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i "servizi di spedizione" e i "servizi ancillari" al trasporto nonché alla logistica". In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal Mit e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'Art, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi". "Confetra - conclude De Ruvo - oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'Art e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse".

Art, Confetra: prendiamo atto decisione Tar ma delibera illegittima Art, Confetra: prendiamo atto decisione Tar ma delibera illegittima Solleciteremo Governo su odg Parlamento per estendere esclusioni

Roma, 24 apr. (askanews) - Confetra in una nota annuncia di prendere atto della decisione del Tar del Piemonte che si espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva presentata dalla confederazione sulla delibera Art nella quale l'Autorità, in merito al pagamento del contributo per il 2024, ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

"Prendiamo atto della decisione del Tar - dichiara il presidente Confetra Carlo De Ruvo - ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima".

"Quella delibera - prosegue De Ruvo - ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i "servizi di spedizione" e i "servizi ancillari" al trasporto nonché alla logistica". In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

"Confetra - conclude De Ruvo - oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'Art e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse".

Confetra: spedizionieri non sono soggetti all'ART. Nonostante la decisione del Tar, andiamo avanti

[Confetra: spedizionieri non sono soggetti all'ART. Nonostante la decisione del Tar, andiamo avanti - Ferpress](#)

(FERPRESS) – Roma, 24 APR – Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

Logistica: Confetra, governo si impegni per esclusione spedizionieri da pagamento Art

Roma, 24 apr. (LaPresse) - Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. In un'ordinanza del 17 aprile il Tar si è espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso. "Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima". "Quella delibera – prosegue De Ruvo - ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i "servizi di spedizione" e i "servizi ancillari" al trasporto nonché alla logistica". In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgano per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi. "Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse".

Confetra: “Le imprese di spedizione non sono soggette all’ART”

Confetra: "Le imprese di spedizione non sono soggette all'ART" - Messaggero Marittimo

ROMA - Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull’istanza cautelare di sospensiva, rinviando all’esame di merito la discussione sul ricorso. “Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”. “Quella delibera – prosegue De Ruvo - ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l’ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell’autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per ... (Articolo intero per abbonati)

Confetra: le imprese di spedizione non sono soggette all'ART

Confetra: le imprese di spedizione non sono soggette all'ART - il nautilus

Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

“Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.

“Quella delibera – prosegue De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.

Confetra, De Ruvo: “Delibera TAR illegittima, gli spedizionieri non sono soggetti all’ART”**[Confetra, De Ruvo: "Delibera TAR illegittima, gli spedizionieri non sono soggetti all'ART" - Corriere Marittimo](#)**

ROMA – Il Tar Piemonte si è recentemente espresso negativamente sull’istanza cautelare di sospensiva impugnata da Confetra nel mese di marzo. Il Tribunale Regionale ha rinviato all’esame di merito la discussione sul ricorso alla delibera ART 194/2023 che ha inserito anche gli spedizionieri tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo per il 2024.

“Prendiamo atto della decisione del TAR – ha fatto sapere in una nota il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo– ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.

“Quella delibera – ha specificato De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l’ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell’autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l’autotrasporto dalle competenze regolatorie dell’ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l’Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l’opportunità di estendere l’esclusione dalla competenza dell’ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.

De Ruvo (Confetra) Insiste: “Le Imprese Di Spedizione Non Sono Soggette All’ ART”

<https://portlogisticpress.it/de-ruvo-confetra-insiste-le-imprese-di-spedizione-non-sono-soggette-all-art/>

Torino – Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri.

Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull’istanza cautelare di sospensiva, rinviando all’esame di merito la discussione sul ricorso.

“Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.

“Quella delibera – prosegue De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l’ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell’autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l’autotrasporto dalle competenze regolatorie dell’ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l’Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l’opportunità di estendere l’esclusione dalla competenza dell’ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.

Contributo ART per spedizionieri, illegittimo secondo Confetra

https://www.transportonline.com/notizia_58850_Contributo-ART-per-spedizionieri,-illegittimo-secondo-Confetra.html

L'associazione continuerà la battaglia sia in ambito giudiziario che politico.

Confetra ha presentato un ricorso al TAR Piemonte contro la delibera ART 194/2023 che prevede il pagamento del contributo per il 2024 anche da parte degli spedizionieri. Il TAR ha respinto l'istanza cautelare di sospensiva, rinviando la discussione sul ricorso al merito.

Il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha dichiarato che nonostante la decisione del TAR, il sindacato continuerà a contestare la delibera poiché la considera totalmente illegittima.

La delibera dell'ART ha esteso l'obbligo di contribuzione anche alle imprese che svolgono servizi di spedizione e servizi ancillari al trasporto e alla logistica. Confetra sostiene che l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, che per legge è escluso dal pagamento del contributo per il 2024, con queste due nuove categorie che operano nel libero mercato e che sono già regolate da altre amministrazioni competenti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Confetra intende continuare la battaglia sia in ambito giudiziario che politico. Sul piano politico, il sindacato solleciterà il governo affinché dia attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che chiede la valutazione dell'opportunità di estendere l'esclusione dall'ART e dal relativo onere contributivo anche ad altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività ad esse connesse.

Confetra, De Ruvo: "spedizionieri non sono soggetti all'ART, nonostante la decisione del Tar, andiamo avanti"**Il presidente di categoria: "Riteniamo la delibera totalmente illegittima"**

<https://telenord.it/confetra-de-ruvo-spedizionieri-non-sono-soggetti-all-art-nonostante-la-decisione-del-tar-andiamo-avanti-71598>

Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

"Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima".

"Quella delibera – prosegue De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i "servizi di spedizione" e i "servizi ancillari" al trasporto nonché alla logistica". In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

"Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse".

Anche gli spedizionieri non vogliono pagare l'ART
Nei giorni scorsi il Tar Piemonte ha respinto l'impugnativa di Confetra sul tributo annuale all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. De Ruvo: "Andiamo avanti, la delibera è illegittima"

<https://www.informazionimarittime.com/post/anche-gli-spedizionieri-non-vogliono-pagare-lart>

Contrariamente agli autotrasportatori, gli spedizionieri dovrebbero pagare il tributo annuale all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). O almeno è la conseguenza (momentanea) della decisione del Tar del Piemonte che ha respinto nei giorni scorsi l'impugnativa di Confetra della delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024, la quale ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

«Prendiamo atto della decisione del Tar – afferma il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima. Quella delibera ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i "servizi di spedizione" e i "servizi ancillari" al trasporto nonché alla logistica».

Secondo Confetra l'ART ha «arbitrariamente sostituito» il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal ministero delle Infrastrutture e da altre amministrazioni competenti. Confetra, in sostanza, oppone le stesse motivazioni degli autotrasportatori, trattandosi di due categorie distinte ma che lavorano nello stesso ambito, la movimentazione delle merci. A quanto pare, però, almeno secondo il Tar Piemonte, le ragioni dell'autotrasporto non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari. «Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse».

Confetra: le imprese di spedizione non sono soggette all'ART 194/2023

<https://www.seareporter.it/confetra-le-imprese-di-spedizione-non-sono-soggette-allart-194-2023/>

Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

“Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.

“Quella delibera – prosegue De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.

Confetra: le imprese di spedizione non sono soggette all'ART

<https://www.primomagazine.net/2024/04/confetra-le-imprese-di-spedizione-non.html>

25 aprile 2024 - Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull'istanza cautelare di sospensiva, rinviando all'esame di merito la discussione sul ricorso.

“Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.

“Quella delibera – prosegue De Ruvo - ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”.

In questo modo l'ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell'autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l'autotrasporto dalle competenze regolatorie dell'ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgano per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l'Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.

“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere l'esclusione dalla competenza dell'ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.